



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Antonella Petrocelli	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario (relatore)
Adriana Caroselli	I Referendario
Francesco Testi	I Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza del 3 giugno 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di Villa d'Almè (BG)

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”;

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Villa d’Almè (BG), pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri in data 14 maggio 2026 e acquisita al protocollo pareri di questa Sezione n. 6391 del 15 maggio 2026;

VISTA l’ordinanza n. 195/2026, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, Valeria Fusano.

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del comune di Villa d’Almè formula una richiesta di parere avente ad oggetto *“costi gestione palestre scolastiche in utilizzi extrascolastici”* che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è chiamata a rendere nell’esercizio della funzione consultiva oggi regolata sia dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che dall’art. 2 della recente legge n. 1/2026, il quale, tra le altre novità, precisa che *“è esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi”* e, al comma 2, che *“i pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta”*.

L’Ente, dopo aver illustrato le attuali modalità di gestione dei beni di cui trattasi, chiede di sapere se *“1) è corretto interpretare il comma 4-bis dell’art. 96 del D.Lgs. 297/94, introdotto dalla L. 53/26, nel senso che gli obblighi di pulizia a carico del Concessionario possano intendersi assolti mediante il pagamento del canone concessorio stabilito dal Comune, provento che, seppur insufficiente a coprire l’intero costo di pulizia, il Comune stesso utilizzerà per pagare la ditta che effettua le pulizie? 2) è corretto interpretare il comma 4-bis cit. nel senso che il divieto di introdurre nuove o maggiori spese*

consenta comunque di proseguire con la spesa storica sin qui sostenuta dal Comune per le finalità di promozione e diffusione delle pratiche motorie e sportive per tutti i cittadini?”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare deve essere osservato quanto segue.

Questa Sezione ha già ritenuto e ampiamente argomentato la scelta di attribuire - con lo specifico e dichiarato intento di avere un governo unitario e omogeneo della funzione consultiva - un’ampia e generale portata alla previsione del citato art. 2 della legge 1/2026, anche in considerazione della clausola di esclusione della responsabilità, del termine perentorio assegnato per rispondere ai quesiti, nonché degli effetti del silenzio della Corte, così come di quelli che in via di fatto potrebbero comunque discendere in un eventuale giudizio di responsabilità da una denegata risposta per dichiarazione di inammissibilità oggettiva, e, per sintesi di trattazione, richiama i propri precedenti (delibere nn. 75, 84, 102, 114/2026/PAR cui si fa integrale riferimento) alla luce dei quali procede ad esaminare la specifica richiesta. Per quel che qui specificatamente interessa merita solo di essere precisato che con la deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno fatto propria detta interpretazione e - pur escludendo, allo stato, l’estensione della funzione consultiva a tutte *“le questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete”* - hanno affermato che l’esimente (lì definita *fictio iuris*) *“rileva, esclusivamente, per l’amministrazione che ha formulato la richiesta di parere non potendo assegnarsi all’interpretazione, formatasi in via implicita, una portata generale”*, comunque idonea a fornire indirizzo ed orientamento giurisprudenziale in base al principio di diritto enunciato.

Ad avviso di questa Sezione, quindi, dallo stretto collegamento tra la soluzione prospettata e l’esonero di responsabilità deriva che l’oggetto dell’esame della *“nuova”* funzione consultiva debba necessariamente essere una fattispecie tratta dal caso concreto da cui origina, poiché, altrimenti, in assenza di un *“fatto”*, non si giustificerebbe neppure l’effetto sostanziale di una esimente specifica.

Ciò premesso, occorre soffermarsi sui requisiti di ammissibilità della richiesta di parere sopra emarginata, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla

legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti posti alla materia della contabilità pubblica.

Sul piano soggettivo, i quesiti posti dal comune di Villa d'Almè risultano ammissibili, in quanto formulati dal Sindaco dell'Amministrazione richiedente, nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 TUEL.

Sotto il profilo oggettivo, premesso che la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale, ma è circoscritta dalla legge alla materia della contabilità pubblica, la richiesta di parere qui in esame si configura ammissibile, in quanto afferente alla gestione del patrimonio pubblico e agli effetti finanziari derivanti sul bilancio comunale dall'applicazione dell'art. 96, comma 4-bis, del d. lgs. n. 297/94, relativo alla gestione e uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico.

In ordine alle ulteriori condizioni poste dalla legge n. 1/2026 per rendere il parere, osserva il Collegio che le questioni sottese ai quesiti – nei termini prospettati dall'Ente – non afferiscono ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, mentre la competente Procura contabile ha confermato di non aver notificato inviti a dedurre per fatti collegati alla richiesta qui in esame.

Nel merito, come accennato in premessa, le questioni sottoposte dal comune di Villa d'Almè hanno ad oggetto l'interpretazione della disposizione dell'art. 96, comma 4-bis, del d. lgs. n. 297/94, con particolare riferimento alla previsione che richiede di porre a carico dell'utilizzatore dell'impianto i relativi *“obblighi di gestione, cura e pulizia”* e al divieto di far discendere dalle convenzioni regolatrici nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma, introdotta dalla L. 7 aprile 2026, n. 53 (conosciuta anche come legge *“palestre aperte”*) ed entrata in vigore dall'8 maggio 2026, ha infatti previsto che *“con apposite convenzioni il comune o la provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta formativa nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. I consigli di circolo o di istituto possono negare l'assenso all'utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi*

scolastici nei casi previsti dall'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38”; precisando che “sono posti a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici nonché gli adempimenti occorrenti per garantire la funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Il dubbio circa la compatibilità di tali previsioni con le attuali modalità di gestione delle palestre del comune di Villa d’Almè in orario extrascolastico nasce dal fatto che, sulla base del vigente regolamento comunale (risalente al 2016), l’Ente provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia degli impianti, fornitura di acqua calda, energia elettrica e riscaldamento, ricevendo dagli utilizzatori (gruppi, associazioni e società sportive) un canone, determinato sulla base di tariffe orarie stabilite con deliberazione di Giunta comunale, che oltretutto non risulta sufficiente a coprire l’intero costo sostenuto per la pulizia.

Ad avviso della Sezione, la risposta ai quesiti posti dal comune di Villa d’Almè deve necessariamente tener conto delle finalità sottese alla già citata legge n. 53/2026, intervenuta sulla disciplina dell’utilizzo degli impianti sportivi scolastici, con modifiche al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (c.d. Testo unico della scuola) e al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al fine di *“prevedere, nell'ambito delle procedure che consentono l'utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche al di fuori dell'orario di servizio scolastico, un regime derogatorio per gli impianti sportivi scolastici e per le relative attrezzature, i quali potranno essere messi a disposizione delle società e associazioni sportive senza il necessario previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, restando tuttavia in capo a tali organi a possibilità di negare espressamente l'assenso a tale utilizzo in alcuni casi in sede di approvazione e aggiornamento del PTOF”* (così i lavori preparatori, dossier Camera dei Deputati n. 310/1 del 6 ottobre 2025).

Se la promozione del benessere psicofisico dei cittadini e l’accessibilità dello sport in ogni territorio costituisce lo scopo principale del nuovo comma 4-bis del d. lgs. n. 297/1994, la disposizione intende anche garantire, attraverso la prescrizione relativa agli obblighi di gestione, cura e pulizia a carico degli utilizzatori, che gli impianti

restino disponibili e funzionali per le attività scolastiche, senza oneri supplementari per la scuola.

In questo contesto, l'assolvimento dei relativi oneri da parte dei concessionari per equivalente economico, mediante versamento di un canone/corrispettivo al Comune che provvede alla pulizia tramite propria impresa appaltatrice, appare modalità idonea a realizzare la prescrizione in esame.

L'eventuale insufficienza della tariffa applicata a remunerare l'intero onere economico sostenuto dell'Ente per la gestione, cura e pulizia della palestra, pur non incidendo sull'istituto scolastico, pone un tema di contribuzione del Comune in favore dell'utilizzatore dell'impianto in orario extrascolastico, la cui previsione in tanto può considerarsi legittima, in quanto sorretta da adeguata motivazione sulle ragioni di interesse pubblico perseguite (secondo le indicazioni già fornite con precedente parere della Sezione LOMBARDIA/251/2024/PAR) e rispettosa dei fondamentali principi trasparenza e parità di trattamento, di cui all'art. 12 della L. 241/1990.

Nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria posta dalla legge, la scelta non dovrà inoltre determinare incremento della spesa storica destinata al perseguimento delle medesime finalità di promozione e diffusione della pratica motoria, sostenuta dal Comune sino alla data di entrata in vigore del nuovo comma 4-bis dell'art. 96 del d.lgs. n. 297/1994.

L'applicazione dell'esimente della responsabilità *ex art. 2* della legge n. 1/2026 è rigorosamente subordinata alla corrispondenza precisa e puntuale della realtà fattuale, anche nei suoi sviluppi successivi al parere, con la ricostruzione fornitane dall'Ente in sede di istanza.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si esprime nel senso che *“gli obblighi di gestione, cura e pulizia degli impianti sportivi scolastici e delle relative attrezzature, posti a carico delle società e delle associazioni sportive dall'art. 96, comma 4-bis, del d.lgs. n. 297/1994, per gli utilizzi al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico, possono essere assolti per equivalente economico, mediante corresponsione al Comune concedente che provveda alla relativa manutenzione, pulizia e al pagamento delle*

utenze, di un canone/corrispettivo determinato sulla base di tariffe orarie. La concessione dell'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico sulla base di tariffe agevolate deve essere sorretta da adeguata motivazione delle ragioni di interesse pubblico perseguite, nel rispetto dei canoni di buon andamento e parità di trattamento, fermo restando il limite della spesa storica destinata alla diffusione delle pratiche motorie e sportive sostenuta alla data di entrata in vigore della L. 7 aprile 2026, n. 53".

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 3 giugno 2026.

il Relatore
(Valeria Fusano)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

Il funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)